

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Attualmente non è possibile avviare un procedimento civile attraverso internet. Una domanda introduttiva di procedimento civile va presentata per iscritto, con firma autografa del richiedente o dal suo rappresentante. L'obbligo di firmare tale atto costituisce un ostacolo per la presentazione elettronica dell'atto introduttivo.

Nel procedimento sommario la domanda di ingiunzione di pagamento all'[autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata](#) può essere presentata attraverso internet.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Come illustra la risposta al quesito 1, questa possibilità è prevista soltanto per i procedimenti sommari.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale.

Una domanda elettronica di ingiunzione di pagamento alla autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata è presentata per iscritto, munita di firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. L'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata può consentire un'eccezione al requisito di firma a chi si presume possa presentare numerose domande in modo soddisfacente e tecnicamente adeguato. Per presentare una domanda d'ingiunzione di pagamento ordinaria presso un organo giurisdizionale, non è necessario integrare la domanda elettronica con una firma autografa su carta.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale. Come illustra la risposta al quesito 12, di norma è tuttavia possibile presentare una domanda giudiziale e altri atti giudiziari che non devono essere provvisti di firma autografa.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

I documenti che non devono essere provvisti di firma autografa possono essere presentati per via elettronica. Ciò significa che, in linea di principio, è possibile presentare in forma elettronica tutti i documenti, ad eccezione della domanda introduttiva. In un caso particolare l'organo giurisdizionale può decidere che un documento archiviato elettronicamente deve essere confermato dal mittente mediante un documento recante firma originale.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

L'organo giurisdizionale può anche inviare un documento per via elettronica e la ricezione del documento va confermata ad es. tramite e-mail, se ritenuto appropriato relativamente, tra l'altro, alla normativa vigente in materia di dati personali.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Le decisioni giudiziarie sono inviate per posta, se non diversamente richiesto da una parte. Se opportuno, per es. in riferimento alle norme vigenti in materia di dati personali, il documento può essere inviato via fax o posta elettronica o in altro modo in formato elettronico.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

È possibile inviare un'impugnazione via e-mail. Se necessario, l'organo giurisdizionale può chiedere che il mittente confermi l'impugnazione trasmettendo un documento originale controfirmato.

Per quanto riguarda la notifica, cfr. risposta al quesito 13.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

La richiesta di esecuzione può essere presentata dall'avente diritto personalmente o per il tramite di un rappresentante, verbalmente o per iscritto. La richiesta verbale presuppone che il richiedente (la persona che chiede l'esecuzione) si rechi di persona presso l'autorità preposta all'esecuzione. La richiesta scritta deve essere controfirmata dal richiedente o dal suo rappresentante. L'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata può tuttavia ammettere che chi presenta numerose domande, possa avvalersi del mezzo elettronico.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

No.

Ultimo aggiornamento: 02/09/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora

riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.